



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 69

Data 03/10/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL PER LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2010

L'anno duemilasedici, questo giorno tre del mese di ottobre alle ore 19:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore		A
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore		A

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamato il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Dato atto che al fine di assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria la scrivente Unione ha richiesto per l'anno in corso di acquisire dalla A.U.S.L. le prestazioni del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08 utilizzando la professionalità di sanitari dipendenti che l'Azienda USL metterà a disposizione nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;

Vista la convenzione a tal fine predisposta, allegata in schema al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che la stessa disciplina l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui dipendenti del medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008, ed in particolare:

- sorveglianza sanitaria dei dipendenti nei casi previsti dalla normativa vigente, art. 39 e seguenti (Sezione V) del D.lgs 81/2008;
- esecuzione, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di due sopralluoghi all'anno nei luoghi di lavoro (e nuova esecuzione di sopralluogo nel caso di variazione delle condizioni in cui l'attività lavorativa viene svolta), art. 41 D.lgs 81/2008;
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione, collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'eseguire la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, art. 18 D.lgs 81/2008;
- collaborazione con il datore di lavoro e con servizio di Prevenzione e Protezione all'aggiornamento e/o revisione del documento contenente: relazione sui rischi, individuazione delle misure preventive, attuazione delle medesime, art. 18 D.lgs 81/2008;
- collaborazione con il datore di lavoro all'attività di formazione/informazione dei dipendenti;
- partecipazione alla riunione, insieme al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, al rappresentante per la sicurezza, indetta annualmente ogni qualvolta vi siano mutamenti nelle condizioni di lavoro, in tale riunione si dovranno riportare i dati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, art. 35 D.lgs 81/2008;

Considerato che i compensi sono definiti sulla base del tariffario delle prestazioni, e che i costi pertanto sono stimabili in funzione delle prestazioni da assicurare;

Visti:

- lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- il t.u. enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ritenuto di provvedere in merito, trattandosi di servizio obbligatorio conseguente ad adempimento normativo;

DATO ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell'art, 49 T.U. E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dei previsti pareri favorevole tecnico, contabile e di conformità come da allegata certificazione;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la convenzione con l'Azienda USL di Bologna per il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Unione e dell'Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione medesima, allegata in schema sub a) alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Direttore dell'Unione provvederà alla sottoscrizione della medesima con facoltà di apportare le necessarie modifiche o adattamenti che non alterino i contenuti del negozio giuridico.

DI DICHIARARE , con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

CONVENZIONE

PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A PAGAMENTO RICHIESTE DA TERZI

tra

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Castiglione, 29, C.F. e P.IVA 02406911202, rappresentata dal dott. Andrea Forni, in qualità di Direttore della U.O.C. Libera Professione (di seguito denominata semplicemente "A.U.S.L."), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. 465 del 30/11/2004;

e

l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (C.F. 91362080375 P.IVA **03346851201**) con Sede in P.zza della Pace 4 a Vergato (BO), rappresentata dal dott. Pieter J. Messinò in qualità di Direttore Segretario (qui di seguito denominato UNIONE).

Premesso che:

- l'Unione ha chiesto, con nota agli atti della U.O.C. Libera Professione, la disponibilità alla stipula per l'anno 2016 di una convenzione per acquisire dalla A.U.S.L. prestazioni del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08 utilizzando la professionalità di sanitari dipendenti che l'Azienda USL metterà a disposizione nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;
- la vigente normativa relativa al rapporto di lavoro nel S.S.N. della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo consente e disciplina tale attività come "partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, svolte all'interno od all'esterno delle strutture aziendali anche ai fini di consentire la riduzione dei tempi di attesa" (D.Lgs. 229/99, art. 15 quinquies comma 2 lett. d) - DPCM 27/03/2000, art.2 comma 3 - CCNL 2000, art.55 lettera d);
- Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda USL, assicura, su specifica richiesta dell'Unione, lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria sui dipendenti del medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008, in particolare:

- a) sorveglianza sanitaria dei dipendenti nei casi previsti dalla normativa vigente, art. 39 e seguenti (Sezione V) del D.lgs 81/2008;
- b) esecuzione, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di due sopralluoghi all'anno nei luoghi di lavoro (e nuova esecuzione di sopralluogo nel caso di variazione delle condizioni in cui l'attività lavorativa viene svolta), art. 41 D.lgs 81/2008;
- c) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione, collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'eseguire la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, art. 18 D.lgs 81/2008;
- d) collaborazione con il datore di lavoro e con servizio di Prevenzione e Protezione all'aggiornamento e/o revisione del documento contenente: relazione sui rischi, individuazione delle misure preventive, attuazione delle medesime, art. 18 D.lgs 81/2008;
- e) collaborazione con il datore di lavoro all'attività di formazione/informazione dei dipendenti;
- f) partecipazione alla riunione, insieme al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, al rappresentante per la sicurezza, indetta annualmente ogni qualvolta vi siano mutamenti nelle condizioni di lavoro, in tale riunione si dovranno riportare i dati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, art. 35 D.lgs 81/2008;

Con la presente convenzione si intende regolamentare il rapporto fra le due parti contraenti, precisando che lo stesso coinvolge esclusivamente e direttamente l'Azienda USL e l'Unione.

ART. 2

SEDE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite da Dirigenti Medici dell'UO Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda USL di Bologna, previo appuntamento da concordare con richiesta scritta che assumerà valore di impegnativa al pagamento delle prestazioni erogate, al di fuori del normale orario di lavoro e senza interferire con l'organizzazione del servizio di appartenenza.

Il professionista individuato come medico competente, referente dell'attività, è il Dott. Marco Migliorini;

Le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno erogate in favore del personale dell'Unione, presso gli ambulatori della A.U.S.L. dell'Ospedale Maggiore di Bologna, od in alternativa presso strutture ambulatoriali dei Comuni aderenti all'Unione.

Prestazioni diverse od aggiuntive rispetto a quelle concordate con la presente convenzione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Azienda USL di Bologna.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Per l'erogazione del servizio l'Unione si impegna a corrispondere all'Azienda U.S.L. i compensi stabiliti nel tariffario delle prestazioni di cui all'allegato della presente convenzione (allegato 1).

ART. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'U.O.C. Libera Professione di questa Azienda provvederà ad emettere regolare fattura con termine di pagamento 30 gg dalla data di emissione del documento.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine fissato saranno applicati gli interessi di mora ai sensi degli artt. 1219 e 1183 del C.C.

L'Unione verserà gli importi di cui all'art. 3 tramite bonifico bancario intestato all'Azienda USL di Bologna Tesoreria Enti – Unicredit S.p.A. – Agenzia 1 Via

Indipendenza, 11 – 40126 Bologna - IBAN IT49H0200802450000020121678.

ART. 5

ASSICURAZIONE

Il personale dipendente dell'Azienda USL che presta la propria attività in esecuzione del presente accordo usufruisce delle coperture assicurative, per responsabilità civile verso terzi, derivanti dal rapporto di dipendenza.

ART. 6

DECORRENZA E SCADENZA

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2017.

Si intende pertanto regolarizzata l'attività eventualmente resa in attesa della definizione della presente convenzione.

Con l'assenso esplicito di entrambi i contraenti, da comunicare con reciproca nota formale nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni, o per il venir meno di una delle condizioni essenziali di validità dello stesso, il presente accordo può essere interrotto anche nel corso del periodo di vigenza. Con analogo assenso esplicito di entrambi i contraenti, da comunicare con reciproca nota formale, il presente accordo può essere annualmente prorogato.

ART. 7

FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna.

La presente convenzione viene redatto in duplice copia (ogni copia è composta di n° 5 pagine numerate).

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m., è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. L'imposta di bollo sull'originale informatico,

andrà assolta dall'Unione, con apposizione di contrassegni telematici da €. 16,00

sulla copia cartacea.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Data, _____

P/ L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

Il Direttore Segretario

(dott. Pieter J. Messinò)

P/ L'Azienda U.S.L. di Bologna

Il Direttore dell'U.O.C. Libera Professione

(Dott. Andrea Forni)

Il sottoscritto Direttore dell'U.O.C. Libera Professione dichiara, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, che le copie scansionate delle dichiarazioni autografe sottoscritte dai medici, di seguito riportate, sono conformi agli originali, agli atti della AUSL, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23-ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" approvate con DPCM 13/11/2014, in G.U. del 12/01/2015.

Per assunzione di impegno

per l'espletamento delle prestazioni

stabilite con la presente convenzione

(Dott. Marco Migliorini)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 69/2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL PER LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.